

Relazione illustrativa alla proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale:

Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023
della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge, redatta ai sensi del comma 4 dell'articolo 36 e del paragrafo 7 dell'Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché delle disposizioni della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento Contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) consta di 11 articoli.

Il Capo I (articoli 1 e 2) contiene le disposizioni generali; il Capo II (articoli da 3 a 9) contiene le disposizioni proposte dai dirigenti delle strutture organizzative regionali competenti per materia; il Capo III (articoli 10 e 11) reca le disposizioni finali.

Alla proposta è allegata la relazione tecnico finanziaria (Allegato B) prevista dall'articolo 8 della legge regionale 31/2001.

Di seguito l'illustrazione degli articoli:

- l'articolo 1 definisce il quadro finanziario di riferimento per il triennio 2021-2023;
- l'articolo 2, autorizza, al comma 1, il rifinanziamento di interventi previsti dalle leggi regionali elencate nella Tabella B; al comma 2 i cofinanziamenti regionali di programmi statali indicati nella Tabella D1 e al comma 3 i cofinanziamenti regionali ai programmi comunitari indicati nella Tabella D2; al comma 4 le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E.
- l'articolo 3 autorizza l'esenzione per il 2021 del bollo auto per i possessori di auto ibride benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno;
- l'articolo 4 riduce del 40 per cento l'importo della tassa automobilistica regionale dovuta per gli autobus adibiti a scuola guida che presentano determinate caratteristiche;
- l'articolo 5 modifica la legge regionale 33/2020 inserendo interventi di investimento tra quelli contemplati dalla normativa;
- l'articolo 6 modifica l'articolo 11 della legge regionale 11/2020 a seguito del finanziamento degli interventi anche nell'annualità 2023;
- l'articolo 7 autorizza l'anticipazione finanziaria di 10 milioni di euro concessa per fronteggiare la crisi sismica;
- l'articolo 8 riconosce la legittimità di un debito fuori bilancio concernente i servizi di telefonia forniti da Tim spa Milano;
- l'articolo 9 approva l'elenco aggiornato dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione;
- l'articolo 10 attesta il rispetto degli equilibri di bilancio e la copertura finanziaria;
- l'articolo 11 dichiara urgente la legge.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)**Articolo 1**

L'articolo definisce il quadro finanziario di riferimento per il triennio 2021-2023.

Articolo 2

L'articolo contiene autorizzazioni di spesa: al comma 1, il rifinanziamento di interventi previsti dalla legislazione regionale e indicati nella Tabella B; al comma 2, i cofinanziamenti regionali di programmi statali indicati nella Tabella D1; al comma 3, i cofinanziamenti regionali ai programmi comunitari indicati nella Tabella D2; al comma 4 per gli interventi elencati nella Tabella E.

L'articolo autorizza oneri la cui copertura è garantita dagli stanziamenti complessivi delle previsioni annuali e pluriennali del bilancio nel rispetto del principio generale dell'unità del bilancio (articolo 3, comma 1, del d.lgs.118/2011).

Articolo 3

L'articolo estende l'esenzione del bollo auto per i possessori di auto ibride benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, già prevista per i nuovi autoveicoli immatricolati nel 2017, 2018, 2019 e 2020, anche per quelli immatricolati per la prima volta nel 2021, per il primo periodo fisso ed il quinquennio successivo.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 39/2017 tale agevolazione è estesa anche agli usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. Per tale esenzione si stima una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di euro 1.186.981,00 per il 2021 e di euro 1.318.868,00 per ogni successiva annualità agevolata.

La copertura della minore entrata è garantita dagli stanziamenti iscritti nel bilancio.

Titolo /Tipologia	capitolo	denominazione	2020	2021	2022	Note
Titolo 1/ Tipologia 01	1101010014	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4 COMMA 1 LETTERA C L.N. 421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 449/97 - ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR /2012)	-1.186.981,00	-1.318.868,00	-1.318.868,00	Riduzione stanziamento già iscritto a bilancio iniziale per le annualità 2021 e 2022. Stanziamento 2023 quantificato con effetto dell'esenzione

Articolo 4

L'articolo, analogamente a quanto previsto per le autovetture esclusivamente adibite a scuola guida, a decorrere dal 1 gennaio 2021, riduce del 40 per cento l'importo della tassa automobilistica regionale dovuta per gli autobus adibiti a scuola guida a condizione che sulla carta di circolazione sia stata apposta dal competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile apposita annotazione attestante che il veicolo è munito del doppio comando ed è esclusivamente adibito a scuola guida.

Si stima per effetto della presente proposta normativa una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di euro 2.482,50 per ogni annualità agevolata.

La copertura della minore entrata è garantita dagli stanziamenti iscritti nel bilancio.

Titolo/ Tipologia	capitolo	denominazione	2020	2021	2022	Note
Titolo 1/ Tipologia 01	1101010014	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4 COMMA 1 LETTERA C L.N. 421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 449/97 - ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR 45/2012)	-2.482,50	-2.482,50	-2.482,50	Riduzione stanziamento già iscritto per gli anni 2021/2022. Stanziamento 2023 quantificato con effetto dell' esenzione

Articolo 5

L'articolo modifica la legge regionale 33/2020 "Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V (1521-2021)" per consentire anche la realizzazione di interventi di investimento per la valorizzazione di beni culturali connessi alla figura del Pontefice, allo scopo di lasciare un segno tangibile dell'azione regionale intervenuta in occasione del V centenario dalla nascita. Per tale finalità con questa legge vengono stanziati a carico della Missione 5, Programma 2, Titolo 2 euro 110.000,00.

Al fine di provvedere alla programmazione degli interventi si costituisce un fondo di parte corrente per gli interventi di cui alle lettere a, b e c dell'articolo 2 e un fondo di investimento per gli interventi previsti alla lettera c bis; la ripartizione di tali fondi sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale.

La disposizione comporta oneri pari ad € 110.000,00 la cui copertura è garantita dagli stanziamenti complessivi iscritti nel bilancio di previsione 2021/2023 nel rispetto del principio generale dell'unità (articolo 3, comma 1, del d.lgs.118/2011).

Di seguito il dettaglio contabile.

Missione/ Programma	Capitoli	denominazione	stanziamento anno 2021	Nota
Missione 5 / Programma 2	2050210431	L. R. 33/2020 - Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V (1521-2021) Art. 2 comma 1 lett. a) e b) Trasferimenti correnti al Comune di Grottammare - CNI/2020	-110.000,00	Riduzione Stanziamento disponibile già iscritto
Missione 5 / Programma 2	2050210432	L. R. 33/2020 - Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V (1521-2021) Art. 2 - comma 1 lett. b) -Trasferimenti correnti al Comune di Montalto delle Marche - CNI/2020	-10.000,00	Riduzione Stanziamento disponibile già iscritto
Missione 5 / Programma 2	2050210433	L. R. 33/2020 - Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V (1521-2021) Art. 2 - comma 1 lett. c) - Trasferimenti correnti al Comune di Rotella - CNI/2020	-10.000,00	Riduzione Stanziamento disponibile già iscritto
Missione 5 / Programma 2	CNI 8733	L. R. 33/2020 - Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V (1521-2021) fondo per interventi di cui all'art. 2 lett. a), b) e C)	130.000,00	iscritto con questa legge
Missione 5 / Programma 2	2050120137	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO SU BENI CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI DI SISTO V - FONDI REGIONALI - SPESA INVESTIMENTO - CNI/2020	110.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge

110.000,00

Articolo 6

L'articolo modifica l'articolo 11 della legge regionale 11 del 9 marzo 2020 integrando la dotazione complessiva di ulteriori euro 2.000.000,00 per effetto del finanziamento degli interventi anche per il 2023 necessario a consentire la reiterazione del bando per gli aiuti alle nuove rotte, ai sensi della Comunicazione della Commissione UE 2014 C 99 03, anche per questa annualità, confermando l'importanza strategica dei collegamenti aerei ai fini dello sviluppo dei flussi turistici verso la Regione Marche.

La disposizione comporta oneri nell'annualità 2023 per complessivi euro 2.000.000,00 la cui copertura è garantita dagli stanziamenti complessivi iscritti nel bilancio di previsione 2021/2023 nel rispetto del principio generale dell'unità (articolo 3, comma 1, del d.lgs.118/2011).

Di seguito il dettaglio contabile.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	valore 2021	valore 2022	valore 2023	note
Missione 07 / Programma 1	2070110310	CONTRIBUTI PER L'AVVIAMENTO DI NUOVE ROTTE AI SENSI DELLA COMUNICAZIONE UE 2014/C 99/03 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - FONDI REGIONALI (TAB. C) - CNI/2020.	3.900.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	Già iscritte le annualità 2021/2022. Annualità 2023 iscritta con questa legge
Missione 07 / Programma 1	2070110376	Contributi alle compagnie aeree ai sensi del DL 34/20- trasferimenti correnti alle imprese - Fondi regionali – CNI/2020	3.600.000,00			Stanziamento già iscritto con LR 49/2020
		Totale complessivo	7.500.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	

Articolo 7

L'articolo autorizza per il 2021 l'anticipazione finanziaria necessaria per fronteggiare gli interventi connessi alla crisi sismica del 2016 richiesta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

Le spese per fronteggiare gli eventi sismici sono sostenute, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6023, sia dalla Regione Marche, in qualità di Soggetto Attuatore Sisma 2016, che dagli Enti Locali, in qualità di soggetti attuatori per specifiche linee di attività. Particolare attenzione deve essere rivolta alle richieste di rimborso da parte degli Enti Locali che, andando spesso in anticipazione con fondi propri, hanno necessità di una risposta precisa e puntuale. L'anticipazione rappresenta una garanzia per poter operare con continuità; il Soggetto Attuatore Sisma 2016 viene autorizzato ad utilizzare tale riserva finanziaria solo ed esclusivamente nel caso in cui sia necessario fronteggiare un'eventuale e temporanea difficoltà di cassa in contabilità speciale n. 6023. L'utilizzo dell'anticipazione di cassa riveste carattere eccezionale e temporaneo; la restituzione avviene immediatamente a seguito degli ulteriori trasferimenti da parte del Capo Dipartimento di Protezione Civile. La copertura dell'anticipazione autorizzata al comma 1 per l'anno 2021 a carico del capitolo sotto riportato iscritto nella Missione 11, Programma 2, Titolo 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento 2021	Nota
Missione 11 / Programma 2	2110230001	CONCESSIONE ANTICIPAZIONE PER FRONTEGGIARE LE SPESE CONNESSE ALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - CNI 2017	10.000.000,00	Iscritto con questa legge

È garantita dalle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata a carico del capitolo sotto indicato iscritto a carico del Titolo 5, Tipologia 2.

Titolo/ Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento 2021	Nota
Titolo 5 / Tipologia 2	1502010002	RISCOSSIONE/RECUPERO ANTICIPAZIONE CONCESSA PER FRONTEGGIARE LA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - CNI 2017	10.000.000,00	Iscritto con questa legge

Articolo 8

L'articolo riconosce la legittimità del debito fuori bilancio segnalato dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di tutela del mare relativo al servizio di telefonia mobile fornito da Tim spa Milano negli anni 2016 e 2018 per complessivi € 4.514,00. Nel 2014, aderendo ad apposita convenzione CONSIP, tale struttura stipulava un contratto per servizi di telefonia mobile, di tipo continuativo, impiegato per un sistema mobile di rilevamento dell'inquinamento costiero. Nell'anno 2016, malgrado la mancata assunzione dell'impegno di spesa, causa disguidi, Tim spa Milano continuò a fornire il servizio. Per il 2018, a fronte dell'assunzione di adeguato impegno di spesa, per mero errore, in sede di riaccertamento ordinario, l'impegno residuo fu cancellato, senza che fosse stata pagata la spesa per il servizio fornito per due bimestri. Si rende quindi necessario riconoscere la legittimità di tale debito.

L'importo trova adeguata copertura nelle risorse iscritte a carico del capitolo 2090610002.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento 2021	Nota
Missione 09 / Programma 06	2090610002	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E DELLE EMERGENZE NELLA FASCIA COSTIERA MARCHIGIANA - CNI/08	8.015,00	Stanziamento iscritto a carico della Missione 09 annualità 2021 – bilancio 2021/2023

La copertura della spesa è garantita dagli stanziamenti complessivi iscritti nel bilancio di previsione nel rispetto del principio generale dell'unità del bilancio (articolo 3, comma 1 del D.Lgs.118/2011).

Articolo 9

L'articolo approva l'elenco aggiornato del patrimonio immobiliare della regione Marche appartenente ai beni disponibili Allegato 1 - "Elenco dei beni immobili iscritti al patrimonio disponibile". Il dirigente proponente ha precisato che le ragioni dell'allegazione in bilancio sono esclusivamente riferibili alla produzione degli effetti di cui all'articolo 58 del d.l. 112/2008 e, in particolare, alle facilitazioni normative previste per la gestione/dismissione di detti immobili. Restano salvi tutti gli effetti delegificativi previsti dall'articolo 71 bis della l.r. 31/2001 e del consequenziale r.r. 4/2015.

Articolo 10

L'articolo attesta il rispetto degli equilibri di bilancio e la copertura finanziaria. La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 11

L'articolo contiene la dichiarazione di urgenza.

La disposizione ha natura ordinamentale.

ALLEGATI